SCHEDA N. 4 (DISABILI)

Permesso mensile di 3 giorni; e art. 42, comma 3, del d. lgs. 151 del 2001 e art. 33, comma 3, della 104 del 1992 - Genitori/familiari di maggiorenni con handicap e per il coniuge

Soggetti beneficiari:

a) genitori, anche adottivi, o affidatari di **figli maggiorenni con handicap in situazione di gravità**, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati;

b) parenti o affini entro il 3° grado, coniuge di soggetti con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

Per **i richiedenti conviventi**, i permessi spettano:
- ai genitori, anche se in famiglia ci sono altri soggetti non lavoratori compreso l'altro coniuge. *(art. 42, comma 6, d.lgs. n.151 del 2001; INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1; INPDAP informativa n. 22 del 25.10.2002).*
- agli altri familiari (parenti o affini entro il 3° grado, coniuge) se viene dimostrata la impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi, non lavoratori o non studenti, compreso l'altro genitore che non lavora, di prestare assistenza (ad esempio per grave malattia, età superiore a 70 anni unita a invalidità, inabilità al lavoro, presenza nel nucleo familiare di altri figli minori di 16 anni, ecc.) *(INPS circolare n. 133 del 17.7.2000, punto 2.5; circolare n. 37 del 1999; circolare n. 138 del 10 luglio 2001 punto 4 b)*

Per i richiedenti non conviventi, i permessi spettano *(art. 20 della legge n. 53/2000)* a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa:
- l'esclusività dell'assistenza non è realizzata quando nel nucleo familiare del soggetto handicappato sono presenti familiari maggiorenni, compresi i genitori, non lavoratori, in grado di assisterlo o lavoratori che beneficiano di permessi per lo stesso;
- la continuità non è dimostrabile in caso di oggettiva lontananza dall'abitazione principale del portatore di handicap.
- la lontananza deve essere intesa sia in senso spaziale che temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa 1 ora è possibile coprire la distanza tra le 2 abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e soggetto portatore di handicap, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività, dà diritto alla fruizione di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre una rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza (INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 8)
- tali requisiti devono sussistere contemporaneamente

(INPS circolare 17 luglio 2000, n. 133, punti 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5; circolare 10 luglio 2001, n. 138 punto 1; INPDAP circolare 10 luglio 2000, n. 35; Dipartimento F.P. circolare n. 14 del 16 novembre 2000 punto 9)

I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. *(messaggio INPS n. 945 del 18 dicembre 2002)*

I giorni di permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18, secondo la disciplina dell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995.

In caso di part-time verticale (*con prestazioni ridotte nell'arco dello stesso mese: esempio una settimana si e una no)* le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. *(INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.2; messaggio n. 945 del 18 dicembre 2002).*

I 3 giorni di permesso complessivamente spettanti ad entrambi i genitori conviventi con il portatore di handicap, se richiesti contemporaneamente, possono anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì). In ogni caso non si duplicano.
(INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2.2 e 2.2.3; INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 9*).*

In caso di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità per periodi inferiori a un mese i 3 giorni di permesso (spettanti al richiedente) vanno proporzionalmente ridimensionati.
Infatti, quando l'assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104/92. L'applicazione di questo criterio comporta pertanto che, quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non vi è diritto a nessuna giornata di permesso (o frazione di giornata). Anche per i periodi superiori a 10 ma inferiori a 20 spetterà 1 solo giorno di permesso. (INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003 punto 3).

I giorni di permesso possono essere richiesti (da un genitore anche adottivo o dall'affidatario) durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro genitore *(art. 42, comma 4 e art. 45, comma 2, del d. lgs. 151 del 2001; INPS circolare 10 luglio 2001, n. 138, punto 1; Ministero del Lavoro circolare n. 59 del 30 aprile 1996 punto 1); INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002)*

I permessi richiesti da un genitore spettano anche quando l'altro genitore non ne ha diritto *(art. 42, comma 6, d. lgs. n. 151 del 2001)*

I giorni di permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione previdenziale *(INPDAP, circolare n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b; informativa n. 33 del 9 dicembre 2002)*

SCHEDA N. 5 (DISABILI)

Congedo straordinario di 2 anni (art. 4, comma 4bis, legge 53 del 2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388 del 2000)
Art. 42, comma 5, d. lgs. 151 del 2001 (art. 45, comma 2, per gli adottivi e gli affidatari)

Soggetti beneficiari: Coniuge, genitori, compresi gli adottivi, fratelli o sorelle nonché gli affidatari di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata **dai competenti servizi della ASL,** non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, che non prestano attività lavorativa

In virtù dell'art.3, comma 106, della legge n.350/2003, non è più necessario il requisito, previsto precedentemente dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, secondo il quale, ai fini della fruizione del beneficio, era necessario che lo stato di handicap grave fosse stato accertato da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda

Genitori, anche adottivi di figli in **età inferiore a 18 anni**

Il congedo spetta in alternativa tra i due genitori lavoratori; la fruizione non può essere mai contemporanea. (art. 42, comma 5)
Spettano anche se l'altro coniuge non ne ha diritto (perché, ad esempio, è casalingo/a, è lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ecc.) (art. 42, comma 6)
Non è necessaria la convivenza con il figlio, che si presume
(INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punto 2; INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. a); informativa n. 22 del 25.10.2002)